

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
TERRE VISCONTEE – BASSO PAVESE**

REGOLAMENTO

***“INTERVENTI ASSISTENZIALI
DI CARATTERE ECONOMICO
A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO”***

Testo aggiornato a seguito delle modifiche approvate con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. del

INDICE

ART. 1	–	OGGETTO
ART. 2	–	DESTINATARI
ART. 3	–	FINALITA'
ART. 4	–	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
ART. 5	–	DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE
ART. 6	–	DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE
ART. 7	–	ULTERIORI ELEMENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI NON GIA' DICHIARATI AI FINI ISEE (EXTRA ISEE) E PARTICOLARI VOCI DI SPESA
ART. 8	–	MINIMO VITALE
ART. 9	–	NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO
ART. 10	–	PARENTI CHIAMATI SOLIDALMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA ALL'INDIGENTE
ART. 11	–	CONTRIBUTI ECONOMICI
ART. 12	–	MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI
ART. 13	–	BENEFICI ECONOMICI
ART. 14	–	MODALITÀ DI ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI
ART. 15	–	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO IN R.S.A. O IN ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE
ART. 16	–	MODALITA' PER LA RICHIESTA DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO IN R.S.A. O IN ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE
ART. 17	–	CONTROLLI
ART. 18	–	INTERRUZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE
ART. 19	–	RECUPERI E RIVALSE
ART. 20	–	MOTIVI DI ESCLUSIONE
ART. 21	–	UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
ART. 22	–	DEROGHE
ART. 23	–	ABROGAZIONE DI NORME
ART. 24	–	PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 25	–	DECORRENZA

ALLEGATO A IL MINIMO VITALE TERRITORIALE-LOCALE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina gli interventi di carattere economico con finalità socio-assistenziali che l'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee – Basso Pavese, in applicazione di quanto disposto dalla legge quadro sugli interventi e servizi sociali n. 328/2000, pone in atto quali misure di contrasto della povertà, di superamento di stati di bisogno e per il sostegno alla persona e/o alla famiglia.

Lo stato di bisogno si determina quando si accerta la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- Situazione economica/patrimoniale familiare insufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e fondamentali della vita;
- Incapacità totale o parziale di un soggetto a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico, psichico, sensoriale o per la mancanza di una rete parentale;
- Difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro che possono comportare rischi di emarginazione per il singolo/nucleo familiare;
- Provvedimenti dell'autorità giudiziaria cui il soggetto/nucleo familiare è sottoposto, che impongono o rendono necessari determinati interventi socio-assistenziali.

Gli interventi di carattere economico vengono resi dall'Unione nel caso in cui non siano di competenza specifica di altri enti e, comunque, compatibilmente con le risorse iscritte negli appositi capitoli di bilancio.

ART. 2 – DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi assistenziali di carattere economico i nuclei familiari e le singole persone in stato di bisogno, che sono residenti nei Comuni aderenti all'Unione, siano essi:

- Cittadini italiani
- Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza fanno parte dell'U.E., in regola con la normativa vigente;
- Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza non fanno parte dell'U.E. (extracomunitari), in regola con la normativa vigente.

Ai profughi e agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza di cui al Dlgs n. 112/1998.

Gli interventi oggetto del presente regolamento si estendono, altresì, ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o di passaggio sul territorio comunale, che si trovino in situazione di disagio, solo limitatamente agli interventi indifferibili e urgenti che consentono loro di raggiungere il Comune di residenza in Italia, cui compete l'intervento assistenziale, o il confine dello Stato.

ART. 3 – FINALITÀ

Gli interventi di carattere economico si prefiggono lo scopo di garantire temporaneamente livelli minimi di sussistenza in vista dell'attuazione di programmi di risoluzione delle cause che hanno portato agli stati di bisogno individuali/familiari:

- Garantendo un livello minimo di sussistenza a chi si trova privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
- Prevenendo e rimuovendo le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale, sociale che possono provocare situazioni di difficoltà e/o emarginazione nell'ambiente di vita, di studio, di lavoro;
- Favorendo l'integrazione sociale degli individui a rischio di emarginazione o di autoesclusione;

- Garantendo il diritto degli individui allo sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;
- Recuperando i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali e favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- Sostenendo le famiglie, proteggendo la maternità, tutelando il diritto allo studio, l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva;
- Promuovendo ed attuando interventi in favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, all'inserimento o al reinserimento degli stessi nel loro ambiente di vita.

Gli interventi assistenziali a carattere economico sono da intendersi come integrativi e non sostitutivi del reddito familiare e non possono essere identificati quali "totale presa in carico" delle situazioni svantaggiate da parte dell'Unione.

Gli interventi hanno lo scopo primario di fornire assistenza temporanea, stimolando i soggetti alla ricerca di miglioramenti socioeconomici, nonché rendendoli responsabili nell'organizzazione della loro vita familiare.

La misura degli interventi assistenziali di carattere economico resi attraverso l'erogazione di contributi viene determinata, per i singoli casi in carico ai servizi sociali, tenendo conto sia delle CONDIZIONI SOCIO-SANITARIE che delle CONDIZIONI ECONOMICHE degli interessati.

Per la valutazione equa delle condizioni economiche gli operatori dei servizi utilizzano gli strumenti dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e del MINIMO VITALE.

ART. 4 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento introdotto con il D.lgs 31 marzo 1998 n. 109, il D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 e i relativi D.P.C.M. applicativi, al fine di misurare la situazione economica di soggetti/nuclei familiari che richiedono qualsivoglia prestazione sociale agevolata.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), determinato secondo i criteri di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, è dato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) e del 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), rapportata al parametro della scala di equivalenza (PSE) corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE} = (\text{ISR} + 20\% \text{ ISP})}{\text{PSE}}$$

PSE

ART.5 – DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

° PATRIMONIO IMMOBILIARE :

Il valore del patrimonio sarà dato dal valore degli immobili definiti ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. A tale valore sarà detratto l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alle detrazioni per il debito residuo, è detratto se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di euro 51.646,00. Il valore del P.I. si considera in un unico ammontare arrotondando all'euro superiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra 5 e 9.

° PATRIMONIO MOBILIARE :

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale della consistenza alla data di cui al punto a);
- c) azioni o quote di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n.415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato: sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto e).

Dovranno essere indicati i dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare, cosiddetti intermediari e per ogni soggetto titolare di patrimonio mobiliare dovrà essere indicato il codice o il numero identificativo del soggetto intermediario o gestore (es. codice ABI), nonché la denominazione precisa del gestore o dell'intermediario.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il valore del patrimonio mobiliare si considera in un unico ammontare approssimato per difetto a euro 500,00 o suoi multipli.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae fino a concorrenza, una franchigia pari a euro 15.494,00.

Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20%, fatte salve le franchigie previste.

ART.6 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato dai seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile (valore produzione netta) determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- c) i redditi di lavoro prestati nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo medio dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come da comunicazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

I valori devono essere arrotondati all'euro superiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra 5 e 9 ed all'euro inferiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra zero e 4.

Dal reddito determinato ai sensi dei commi precedenti, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di euro 5.165,00. In tal caso, il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Qualora il richiedente sia beneficiario di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, previsti dalla legge 431/98, il canone deve essere decurtato dalla cifra pari al contributo ottenuto.

Il reddito da considerarsi quale indicatore per la determinazione della situazione economica equivalente, sarà quindi determinato dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, detratti gli importi di diritto di cui al comma precedente.

ART.7 - ULTERIORI ELEMENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI NON GIÀ DICHIARATI AI FINI ISEE (EXTRA ISEE) E PARTICOLARI VOCI DI SPESA

Tenuto conto che nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE non tutti i tipi di reddito vanno indicati, né tantomeno vanno indicati i beni mobili registrabili (autoveicoli, natanti, ecc...), le componenti reddituali e patrimoniali che sono da dichiarare ai fini ISEE:

- non si riferiscono alla situazione sussistente al momento di presentazione della richiesta di **contributo** economico;
- non sono esaustive della reale ed effettiva condizione economica del soggetto/nucleo familiare dichiarante.

Al fine di determinare l'entità del **contributo** economico da concedere, si valuteranno pertanto, con riferimento al momento di presentazione della richiesta, anche altri elementi reddituali e patrimoniali ulteriori rispetto a quelli che vanno dichiarati per il calcolo dell'ISEE come pure alcune tipologie di spesa che, essendo superiori rispetto alla media dei costi della vita rilevata a livello territoriale-locale, incidono sul bilancio familiare e sull'effettiva misura del bisogno.

I richiedenti dovranno produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “attualizzata” e cioè riferita al momento di presentazione della domanda di contributo/beneficio, in merito a:

- a) **redditi non fiscalmente imponibili** (indennità di accompagnamento, pensione / assegno sociale, rendita vitalizia Inail, assegni di mantenimento dei figli minori, pensione di guerra, borse di studio universitarie, altro)
- b) **redditualità e benefici economici che non costituiscono reddito** (Fondo Sostegno Affitto, contributi a rimborso per i libri di testo e per le spese di mensa/trasporto/sussidi didattici degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, assegno di maternità Inps, assegno nucleo tre minori Inps, assegno di maternità concesso dal Comune, esenzioni / riduzioni TARSU ed esenzioni / riduzioni ICI disposte ai sensi della normativa vigente in materia e dei relativi regolamenti comunali, esenzioni / riduzioni sulle tariffe dei servizi dell'Unione o comunali per i quali viene posta una contribuzione a carico degli utenti, S.A.D., telesoccorso, altro) ai sensi delle rispettive disposizioni regolamentari;
- c) **beni mobili registrabili** ai sensi dell'art. 2683 codice civile (motocicli, autoveicoli, furgonati, telefoni cellulari, altro) posseduti a titolo non occasionale alla data di presentazione della domanda;
- d) **patrimonio immobiliare (Fabbricati, Terreni Edificabili, Terreni Agricoli)** riferito a proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione di immobili siti in qualunque località nel territorio nazionale, come risulta alla data di presentazione della domanda;
- e) **patrimonio mobiliare** riferito alle componenti specificate all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni (quali, ad esempio disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni d'investimento, altri fondi), possedute alla data di presentazione della domanda;
- f) **spese socio-sanitarie documentabili** e conseguenti all'esistenza di patologie e/o problematiche accertate attraverso idonea documentazione presentata agli uffici comunali;
- g) **spese per trasporti obbligati di persone che necessitano di prestazioni/interventi sanitari presso strutture autorizzate;**
- h) **spese per canone di locazione** (verrà considerato quale ulteriore spesa del nucleo familiare richiedente quella superiore ad euro 430,38 mensili – valore detratto nel calcolo ISEE – comunque fino ad un massimo di 560,00 euro mensili)

ART. 8 - MINIMO VITALE

Per quanto riguarda gli interventi di carattere economico resi attraverso l'erogazione di contributi, al fine di perseguire le finalità indicate all'art.3 del presente regolamento e di valutare il bisogno giungendo alla formulazione di una proposta assistenziale che tenga conto della specificità della situazione socioeconomica in cui si trova il soggetto o nucleo familiare richiedente, l'Unione intende:

- disporre di uno strumento che prenda in considerazione oltre al puro valore ISEE, che di fatto non rappresenta la consistenza economica oggettiva in capo al soggetto/nucleo familiare, il costo della vita rapportato alla capacità di spesa in una situazione di indigenza,
- valutare tutti quegli elementi reddituali, patrimoniali e di spesa indicati al precedente art. 5,
- considerare la particolare condizione socio-sanitaria.

Lo strumento a cui si intende ricorrere è individuato essere IL MINIMO VITALE contestualizzato nella realtà in cui si vive, indicatore "TERRITORIALE – LOCALE" determinato e quantificato tenendo conto del costo della vita rilevato nel nostro territorio.

Data la peculiarità territoriale di tale strumento, perfezionabile autonomamente in sede locale, l'Unione fissa annualmente con apposito atto il valore del MINIMO VITALE TERRITORIALE – LOCALE per una (n. 1) persona e, quindi, per nuclei familiari pluricomponenti applicando i parametri della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs 109/98 (utilizzata per l'ISEE). Tale valore dovrà essere aggiornato annualmente.

La rilevazione del costo della vita deve essere effettuata con un'ottica "dedicata", cioè tenendo conto dei costi di un nucleo familiare indigente e non quelli di un nucleo familiare medio. Infatti se alcuni costi in sede locale rimangono "fissi" a prescindere dallo stato di

indigenza (p.e. il costo di una locazione), altri sono invece commisurati ad uno stato di indigenza, condizione per la quale è ammissibile l'intervento dell'Unione, (p.e. il costo di alcuni generi alimentari essenziali per la dieta quotidiana che costano meno o che si possono trovare in offerta).

Il MINIMO VITALE, parametrato in base a specifica scala di equivalenza sul numero dei componenti del nucleo richiedente, costituisce un valore di riferimento cui ricondurre il valore ISEE dell'interessato per determinare IL CONTRIBUTO TEORICO nella misura massima erogabile.

$$MV - ISEE = \text{CONTRIBUTO TEORICO}$$

In sede di determinazione della PROPOSTA DI INTERVENTO **assistenziale, resa attraverso l'erogazione di un contributo economico quantificato** entro il suddetto limite (CONTRIBUTO TEORICO), i servizi sociali terranno conto della situazione economica e socio-sanitaria complessiva del richiedente: da un lato le sue entrate economiche non rientranti nel calcolo ISEE costituite da redditi non fiscalmente imponibili o eventuali redditività e benefici economici già fruiti che non costituiscono reddito e, dall'altro, delle spese sostenute dal medesimo per sostentarsi e curarsi oltre quanto già ricompreso nel minimo vitale.

Il contributo economico potrà essere erogato al beneficiario, direttamente in denaro o indirettamente come fornitura di beni di consumo, in base alla specifica situazione del nucleo richiedente, compatibilmente con le disponibilità economiche e gestionali dell'Unione e nei limiti delle normative vigenti. Sarà finalizzato esclusivamente a garantire al richiedente il raggiungimento di un livello minimo di sussistenza.

L'introduzione del Minimo Vitale territoriale-locale offre quindi ai servizi sociali quello strumento invocato per meglio individuare/declinare, unitamente ad altri strumenti normativo-regolamentari e tecnici esistenti, le proposte socio-assistenziali specifiche, un limite di riferimento necessario per l'analisi del singolo caso sociale.

Per la determinazione del valore di un "Minimo Vitale territoriale-locale" si rimanda all'ALLEGATO A del presente Regolamento, parte integrante dello stesso.

ART. 9 – NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare e nello specifico, fanno parte del nucleo familiare:

- a) i soggetti componenti la famiglia anagrafica risultante dallo stato di famiglia;
- b) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare del soggetto di cui sono a carico;
- c) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- d) il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda comunque alle disposizioni di legge vigenti.

Per i servizi richiesti per i minori, sarà considerato appartenente al nucleo familiare anche il genitore, qualora non separato legalmente, materialmente non convivente con il minore stesso.

Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati, il genitore non verrà considerato appartenente al nucleo familiare, ma nel conteggio del reddito del nucleo entrerà anche il

reddito derivante dagli assegni di mantenimento versati dall'ex coniuge, sia per il minore sia per il coniuge stesso.

Qualora un anziano richiedente una prestazione sociale si trovi ospitato momentaneamente in casa di congiunti, per la valutazione della situazione economica equivalente sarà considerata la famiglia anagrafica del richiedente prima del trasferimento. Parimenti, qualora richieda una prestazione agevolata un congiunto dell'anziano ospitato, il reddito dell'anziano non concorrerà alla determinazione dell'ISE del nucleo e dell'ISEE del congiunto.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave e a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dagli organi competenti, è necessario prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (DLgs.130/00), al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.

ART. 10 – PARENTI CHIAMATI SOLIDALMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA ALL'INDIGENTE

Sono chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dei loro parenti ed affini per concorrere al superamento del loro stato di indigenza, oltre al nucleo familiare di cui l'assistito fa parte, i nuclei familiari così come definiti ai sensi del Decreto legislativo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni di:

- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali
- genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi anche naturali
- generi e nuore
- suocero e suocera
- fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali
- parenti obbligati agli alimenti ex art.433 c.c.

L'esistenza dei soggetti di cui al precedente comma dovrà essere indicata, fornendone generalità, residenza ed eventuali recapiti, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentarsi, a cura del richiedente l'intervento economico, all'atto della presentazione dell'istanza.

E' fatto obbligo agli operatori dei servizi sociali informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo solidale e delle regole e i limiti che l'Unione pone al proprio intervento e nello specifico:

1. L'esistenza di parenti chiamati solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente ed in grado di provvedervi esclude, di norma, dalla fruizione di contributi economici, nonché di interventi di natura economica finalizzati all'integrazione di rette di ricovero in R.S.A. o in altri istituti accreditati dai servizi sanitari, di cui al presente regolamento.
2. Ai sensi del presente Regolamento non viene considerato obbligato solidalmente al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di **2 (due)** volte il valore del Minimo Vitale, riparametrato secondo il numero e la composizione del nucleo familiare medesimo, a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs 109/98 (utilizzata per l'ISEE).
3. Qualora il parente chiamato solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente viva solo, l'intervento economico dell'Unione nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore a **2,5 (due virgola cinque)** volte il valore del Minimo Vitale.
4. In presenza del coniuge e/o parenti ed affini in linea retta che siano in grado di intervenire economicamente in favore dell'interessato, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

5. Qualora esista più di un parente chiamato solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente, la contribuzione sarà dovuta secondo il seguente ordine:

- a) figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi
- b) genitori
- c) fratelli e sorelle
- d) nipoti

Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'intervento viene posto in tutto o in parte a carico delle persone seguenti nell'ordine sopra individuato.

Qualora esistano parenti chiamati ad intervenire solidalmente, nella stessa posizione, la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino al superamento del bisogno.

Spetta all'Unione effettuare le valutazioni socio economiche dei soggetti, indicati dal richiedente l'intervento, chiamati ad intervenire solidalmente (il cui nucleo familiare è identificato ai sensi della normativa sull'ISEE) onde comprendere e rilevare la capacità di quest'ultimi di intervenire economicamente, anche parzialmente, oltre che di sostenere fattivamente e materialmente i familiari/parenti indigenti nella quotidianità.

A tale proposito i parenti vengono preliminarmente convocati dall'Unione, **ove possibile**, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nell'attuazione dell'intervento assistenziale in favore dell'indigente, con eventuale assunzione diretta di responsabilità da parte loro nel far fronte, anche in parte e avendone i mezzi, alle esigenze di carattere economico del soggetto.

Sulla base di tali valutazioni l'Unione concorda con i parenti la misura del loro intervento economico, contribuendo a favore dell'indigente per quanto necessario al superamento del bisogno.

Qualora i parenti, pur risultando economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, ritardino l'intervento, vi si astengano o comunque non si interessino allo stato di bisogno emerso, l'Unione si attiverà comunque in via surrogatoria verso il richiedente per superare il suo stato di indigenza, fatta salva la possibilità di questa di rivalersi sugli stessi e/o di attivarsi presso gli organi competenti affinché le persone tenute adempiano ai propri obblighi.

Nei casi di improrogabilità, indifferibilità, urgenza o eccezionalità dell'intervento, l'Unione e i servizi sociali possono disporre di intervenire in deroga al presente articolo fatta salva, comunque, la possibilità di attivarsi successivamente coinvolgendo i familiari/parenti tenuti, per il recupero, anche parziale, del valore dell'intervento disposto in via anticipativa dal Comune.

ART. 11 – CONTRIBUTI ECONOMICI

I contributi economici possono essere erogati dall'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee – Basso Pavese:

A) sia attraverso la fornitura indiretta di beni di consumo:

- buoni spesa da utilizzarsi presso esercizi commerciali convenzionati;
- **pagamento diretto da parte degli uffici dell'Unione di spese del nucleo familiare riferite alle utenze di acqua, energia elettrica, gas;**
- pagamento diretto da parte degli uffici dell'Unione di spese sanitarie a carico dell'assistito (ticket per medicinali, esami clinici, ecc.);
- **pagamento delle spese relative alla frequenza di asili nido in favore di nuclei familiari in cui tutti i genitori conviventi con il minore siano impegnati in regolare attività lavorativa che non consenta loro di provvedere direttamente all'accudimento dei figli durante la giornata e che non possano essere supportati con continuità in tale compito né da familiari, né da terzi (es. baby sitter)**

- pagamento di spese relative alla frequenza di Centri Diurni Integrati (C.D.I.) a favore di soggetti con ridotta autonomia personale, già residenti nei Comuni aderenti all'Unione, al momento di inizio frequenza e che economicamente non sono in grado di sostenere tali costi, come da comprovate verifiche.

B) sia attraverso l'erogazione di denaro:

- finalizzata e vincolata alle spese per la locazione degli alloggi per nuclei familiari che si trovano in condizioni di grave difficoltà socio economica (in applicazione della L.R.2/2000)
- finalizzata e vincolata alla spesa per l'acquisto dei libri di testo e per il trasporto extraurbano degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado (legge 448/98 art. 27)
- finalizzata a spese inderogabili e urgenti a cui l'Unione non può rispondere attraverso gli interventi di cui alla precedente lettera A) e rientranti, comunque, tra quelle imprescindibili al sostentamento del nucleo familiare.

I contributi economici si possono diversificare in:

- CONTINUATIVI
- STRAORDINARI
- INDIFFERIBILI E URGENTI

A) Contributo continuativo: sia esso diretto (contributo in denaro) o indiretto (**fornitura di beni di consumo quali generi alimentari, farmaci, pagamento spese sanitarie, spese per utenze domestiche, per frequenza di Centri Diurni Integrati**), viene proposto dall'operatore del servizio sociale comunale nell'ambito di un progetto assistenziale allargato e a termine, predisposto in base alle condizioni socio sanitarie ed economiche del soggetto/nucleo familiare preso in carico, con la finalità di garantire il minimo soddisfacimento dei bisogni fondamentali e di perseguire il raggiungimento del Minimo Vitale. **Per la concessione del contributo a sostegno delle spese per la frequenza di asili nido non è prevista la predisposizione del suddetto progetto.**

L'operatore formula la proposta economica, secondo quanto indicato all'art. 8 del presente regolamento (**fatta eccezione per il contributo concesso a sostegno delle spese per la frequenza di asili nido, per il quale si procede secondo quanto più avanti specificato nel presente articolo**), quantificando l'ammontare mensile e la durata dell'intervento economico.

La suddetta proposta sarà valutata dall'Unione per essere da questa condivisa negli stessi termini o, eventualmente, per essere integrata/modificata come ritenuto opportuno.

B) Contributo straordinario: consiste in un aiuto economico "una tantum" concesso in modo saltuario o occasionale a soggetti/nuclei familiari in situazioni di bisogno venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale.

Nel caso in cui gli stessi siano in grado di restituire la somma all'Unione, gli uffici stabiliranno le modalità e i tempi con gli interessati.

Poiché lo stato di bisogno è straordinario, il contributo viene erogato con la finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica dell'eccezionalità.

Le richieste di intervento devono comunque essere debitamente documentate e la misura dei contributi che possono essere "diretti" o "indiretti", viene commisurata da parte degli operatori dei servizi sociali alla situazione complessiva del soggetto / nucleo familiare richiedente.

La suddetta proposta sarà valutata dall'Unione per essere da questa condivisa negli stessi termini o, eventualmente, per essere integrata/modificata come ritenuto opportuno.

C) **Contributo indifferibile e urgente:** consiste in un contributo “una tantum” di scarsa entità erogato in via straordinaria e con procedimento d’urgenza in favore di soggetti di passaggio, non residenti nel territorio dell’Unione.

Data la natura del contributo di norma non può essere erogato più di n. 2 volte in un anno allo stesso soggetto.

L’erogazione può consistere in acquisto diretto di generi di prima necessità, di biglietti ferroviari per il raggiungimento della località di residenza in Italia o il confine dello Stato, in erogazione di contributi in denaro di modica entità solo nei casi in cui non sia possibile/opportuno, per giustificati motivi, intervenire secondo le modalità precedentemente indicate.

Il contributo indifferibile e urgente viene erogato sulla base di un’istanza finalizzata al superamento della contingente situazione di bisogno e corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’interessato attestante la situazione di particolare indigenza. Il contributo è disposto dal Responsabile dei Servizi Sociali.

La tipologia, la misura e la durata degli interventi economici di cui alle lettere A) e B) vengono determinati per ogni singolo caso, in base a quanto disposto all’art. 6 del presente Regolamento, **(fatta eccezione per i contributi concessi a sostegno delle spese per asili nido, per il quale si procede secondo quanto più avanti specificato nel presente articolo)** nell’ambito di uno specifico progetto assistenziale di presa in carico del soggetto/nucleo familiare da parte dei servizi sociali dell’Unione, predisposto dagli operatori dei servizi sociali ed approvato dall’Unione.

L’erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico Piano Assistenziale Individualizzato, predisposto dagli operatori dei servizi sociali e volto al superamento delle condizioni di bisogno.

Il contributo economico può essere sospeso o negato laddove venga a mancare la partecipazione dell’assistito al progetto assistenziale concordato.

CONTRIBUTI PER SPESE DI FREQUENZA ASILI NIDO

Per la determinazione della misura dell’intervento economico comunale per le spese di frequenza di asili nido gli uffici dell’Unione, oltre al valore ISEE del nucleo familiare, valutano le entrate “extra ISEE” “E” e le particolari voci di spesa “U” individuate entrambe all’art. 7 del presente regolamento, che vengono rapportate al valore del MV territoriale – locale del nucleo di riferimento.

$$(ISEE + E - U)$$

$$MV$$

In relazione alle specifiche voci di spesa (U) si sottolinea che, per questo tipo d’intervento:

- le “spese per canone di locazione” dell’alloggio occupato a titolo di abitazione principale (canone anno corrente) vengono computate per l’intera quota eccedente l’importo di € 430,38 mensili (canone mensile già detratto nel calcolo ISEE)
- “le spese per mutuo” contratto per l’acquisto/ristrutturazione della casa di abitazione principale vengono conteggiate nella misura corrispondente all’80% della rata mensile (anno corrente).

Eccezionalmente per questo specifico intervento contributivo, possono essere ammessi all’intervento economico anche i nuclei familiari composti da soggetti titolari di attività

lavorative autonome e d'impresa. In questo caso nel computo delle ulteriori entrate (E) si include anche il valore corrispondente al 20% del reddito d'impresa.

Il contributo, che viene concesso soltanto se il valore di (ISEE+E-U) non risulta superiore al valore del MV territoriale – locale del nucleo di riferimento, sarà così determinato:

(ISEE + E –U)	MISURA DELL'INTERVENTO COMUNALE
> 0 e sino a 0,50 MV	30% retta mensile (comunque non oltre € 130,50 mensili)
> 0,50 MV e sino al MV	20% retta mensile (comunque non oltre € 87,00 mensili)

ART. 12 - MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI

Per l'ottenimento dei CONTRIBUTI ECONOMICI indicati all'art. 11 del presente Regolamento il soggetto interessato deve presentare domanda scritta con validità annuale, su apposito modulo disponibile presso i Servizi Sociali dell'Unione, corredata di:

- 1) dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta semplice, "attualizzata" e cioè riferita al momento di presentazione della richiesta, relativa a:
 - ulteriori elementi reddituali e patrimoniali non già dichiarati ai fini ISEE (extra ISEE) e particolari voci di spesa (art. 7 del presente Regolamento);
 - parenti chiamati solidalmente ad intervenire in suo favore (come individuati all'art. 10 del presente regolamento),
 - ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'entità del bisogno.

La domanda deve contenere l'esplicitazione del fatto che:

- sui dati resi possono essere eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000
- nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi del D.Lgs 109/98 e del DPCM 221/99 e successive modificazioni
- potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente inoltre si impegna a comunicare tempestivamente in ogni momento successivo alla data di presentazione della domanda ogni riconoscimento economico a suo favore, spettante a qualsiasi titolo e tutte le eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica e familiare inizialmente dichiarata.

Allo scadere della validità dell'Attestazione ISEE e, comunque, qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Unione richiede la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, al fine di verificare la congruità dei contributi e benefici concessi.

Nel caso in cui, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dei contributi e/o benefici economici previsti dal presente Regolamento, gli operatori dei servizi sociali potranno proporre la modifica del piano

assistenziale preesistente, confermandone comunque gli effetti sino alla data di approvazione del nuovo piano, definito a seguito della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

La domanda di contributo economico, corredata della documentazione sopra indicata, viene valutata dagli operatori dei servizi sociali che, sentito il richiedente, raccolgono elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-sanitarie ed economiche del soggetto/nucleo familiare indigente e dei soggetti chiamati solidalmente ad intervenire in suo sostegno.

Gli operatori formulano quindi un Progetto Assistenziale Individualizzato che costituisce l'atto preponderante e fondante la possibilità di erogazione del contributo economico e in cui sono indicati i principi su cui si articola l'intervento, i comportamenti che il beneficiario è tenuto a prestare per risolvere la precarietà della propria situazione economica qualora vi siano possibilità in tal senso, i tempi di realizzazione del Progetto, l'entità della proposta economica (quantificata entro il limite massimo di cui all'art. 8 del presente Regolamento) e le sue modalità di erogazione.

L'erogazione dei contributi, ad eccezione di quelli "indifferibili e urgenti" (lettera C art. 11), è subordinata ad un Progetto Assistenziale Individualizzato debitamente sottoscritto per accettazione e condivisione da parte del soggetto interessato.

In caso di soggetti impossibilitati a presentare la domanda o in altri casi particolari, il Servizio Sociale può provvedere d'ufficio, anche su segnalazione di Enti e/o Organizzazioni del Volontariato o di altri soggetti.

ART. 13 - BENEFICI ECONOMICI

I benefici economici consistono in agevolazioni (riduzioni / esenzioni) riconosciute dall'Unione sulle tariffe dei servizi che eroga al cittadino.

L'esenzione può essere riconosciuta dal responsabile del servizio richiesto esclusivamente nei casi in cui i Servizi Sociali riscontrino condizioni di disagio e di povertà estrema, determinate dalla totale indisponibilità di entrate economiche o da entrate economiche insufficienti, che non garantiscono un livello minimo di sussistenza. -

L'esenzione riconosciuta rientrerà pertanto in un Progetto Assistenziale Individualizzato di presa in carico del soggetto/nucleo familiare interessato, predisposto dagli operatori del Servizio Sociale per garantire all'utente la fruibilità del servizio di cui necessita. -

Per il riconoscimento di eventuali **riduzioni sulle tariffe dei servizi dell'Unione**, si dovrà tenere conto dell'entità del valore ISEE del soggetto/nucleo familiare richiedente.

La soglia massima di ammissibilità alle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo viene stabilita in un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del valore di €15.500,00.

Nella seguente tabella vengono determinate le % di riduzione da riconoscere ai richiedenti sulle vigenti tariffe dei servizi dell'Unione, in corrispondenza delle rispettive fasce ISEE di appartenenza.

ISEE	% DI RIDUZIONE RICONOSCIUTA SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO
da € 0,00 a € 6.500,00	80 %
da € 6.501,00 a € 12.000,00	40 %
da € 12.001,00 a € 15.500,00	20%
OLTRE € 15.500,00	NESSUNA RIDUZIONE

ART. 14 – MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI

Il soggetto interessato, che ha richiesto l'accesso ai servizi dell'Unione a tariffa agevolata:

1) per l'ottenimento di riduzioni deve presentare domanda su modulo - appositamente predisposto per ogni servizio dal personale dell'ufficio competente all'erogazione del medesimo - corredato di dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità;

2) per l'ottenimento dell'esenzione deve presentare domanda all'Ufficio Servizi Sociali su apposito modulo predisposto dal personale dell'ufficio stesso, corredato di:

2.1) dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità;

2.2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta semplice, "attualizzata" e cioè riferita al momento di presentazione della richiesta relativa a:

- ulteriori elementi reddituali e patrimoniali non già dichiarati ai fini ISEE (extra ISEE) e particolari voci di spesa (art. 7 del presente Regolamento);
- ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'entità del bisogno.

La domanda di esenzione deve contenere l'esplicitazione del fatto che:

- sui dati resi possono essere eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000
- nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi del D.Lgs 109/98 e del DPCM 221/99 e successive modificazioni
- potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente a cui è stata riconosciuta l'esenzione inoltre si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali ogni riconoscimento economico sopravvenuto nel nucleo familiare, spettante a qualsiasi titolo e tutte le eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica e familiare dichiarata al momento della richiesta di esenzione.

Allo scadere della validità dell'Attestazione ISEE e, comunque, qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, - l'ufficio competente all'erogazione del servizio e al riconoscimento della relativa riduzione tariffaria potrà richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, al fine di verificare la congruità dei benefici concessi.

Nel caso in cui, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dei benefici economici previsti dal presente Regolamento:

1) per le riduzioni riconosciute l'ufficio competente all'erogazione del servizio verificherà la misura dell'agevolazione spettante in base al nuovo ISEE dell'utente;

2) per le esenzioni riconosciute l'ufficio servizi sociali modificherà il Progetto Assistenziale Individualizzato di presa in carico del soggetto/nucleo familiare interessato, predisposto per garantire all'utente la fruibilità del servizio, alla luce delle differenze di carattere economico rilevate attraverso la nuova dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini ISEE.

Di tutte le agevolazioni tariffarie (riduzioni/esenzioni) riconosciute sul costo dei servizi dell'Unione sarà data tempestivamente debita comunicazione ai rispettivi Comuni di residenza dei beneficiari.

Sino alla data di comunicazione al richiedente del beneficio riconosciuto, che avverrà comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza egli, se già fruitore del servizio dovrà corrispondere per il medesimo all'Unione la tariffa intera.

ART.15 – INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI ALL’INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO IN R.S.A. O IN ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE

Per poter beneficiare di contributi economici finalizzati all’integrazione delle rette di ricovero in R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) o in altre strutture residenziali accreditate dai servizi sanitari, il beneficiario dell’intervento deve possedere la residenza anagrafica nei Comuni appartenenti all’Unione al momento del ricovero e l’incapacità economica di sostenere tali oneri, anche facendo ricorso all’intervento dei familiari chiamati solidalmente ad intervenire in suo aiuto.

L’esistenza di parenti chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dell’assistito ed in grado di provvedere per l’intera quota esclude, di norma, la concessione di interventi economici ad integrazione delle rette da parte dell’Unione.

L’Unione interviene economicamente con il proprio contributo a copertura residua della retta, solo dopo aver valutato le condizioni economiche e sociali del soggetto assistito, nonché del suo nucleo familiare di riferimento e/o dei familiari chiamati solidalmente in aiuto dell’assistito, come specificato e secondo le modalità previste dall’art. 10 del presente regolamento.

L’assistito concorre al pagamento della retta di ricovero in RSA attraverso le rendite pensionistiche, i patrimoni goduti e le redditività a qualsiasi titolo percepite dal medesimo e dai componenti il nucleo familiare di appartenenza, fatta salva la “regalia”. Quest’ultima consiste in una quota mensile di reddito a lui garantita e riconosciutagli per n.12 mesi all’anno solo nel caso in cui non abbia, al di fuori di tale nucleo verso il quale egli è tenuto ad intervenire solidalmente, altri parenti chiamati ad intervenire in suo favore. L’importo della “regalia” verrà fissato dall’Unione.

Nel caso in cui l’assistito richiedente conviva con il solo coniuge o convivente, dovrà direttamente farsi carico della retta per la quota corrispondente **alla differenza tra il valore ISEE** di tale nucleo familiare, **(incrementato** delle entrate “extra ISEE” (E) **e decurtato** delle particolari voci di spesa (U) (di cui all’art. 7 del presente regolamento) nonché di un importo pari alla “regalia” (R), assicurata all’assistito solo se non ha, al di fuori del nucleo familiare di appartenenza verso il quale è tenuto ad intervenire solidalmente, altri parenti chiamati ad intervenire in suo favore) **e il valore del Minimo Vitale da assicurare al coniuge/convivente**.

La quota in carico all’ospite corrisponderà pertanto al risultato dalla seguente operazione:

$$(ISEE + E - U - R) - MV \text{ (coniuge o convivente)}$$

Nel caso in cui l’assistito richiedente conviva con più parenti, compreso il coniuge, verso i quali egli ha l’obbligo solidale di intervenire, il suo concorso al pagamento della retta è limitato ad un importo tale che lasci al nucleo familiare la disponibilità del Minimo Vitale, così come determinato dall’Unione.

In questo caso la quota in carico all’ospite corrisponderà al risultato dalla seguente operazione:

$$(ISEE + E - U - R) - MV \text{ (parenti conviventi)}$$

Qualora l’assistito, al momento in cui produce dichiarazione/attestazione di ricovero definitivo in struttura RSA, sia l’unico dimorante nell’alloggio del quale risulti titolare di un diritto reale, l’Unione interviene per assisterlo economicamente a condizione che egli metta l’immobile in disponibilità a titolo gratuito all’Unione a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali.

ART.16 – MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI ALL’INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO IN R.S.A. O IN ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE

L'assistito o per lui i suoi parenti, per l'ottenimento dell'integrazione di rette di ricovero in RSA o in altre strutture residenziali accreditate devono presentare domanda scritta con validità annuale, su apposito modulo disponibile presso i Servizi Sociali dell'Unione, corredata di:

- 1) dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità,
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta semplice, "attualizzata" e cioè riferita al momento di presentazione della richiesta relativa a:
 - elementi reddituali e patrimoniali non già dichiarati ai fini ISEE (extra ISEE) e particolari voci di spesa (art. 7 del presente Regolamento);
 - parenti chiamati solidalmente ad intervenire in suo favore (come individuati all'art. 10 del presente Regolamento);
 - ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'entità del bisogno.

La domanda deve contenere l'esplicitazione del fatto che:

- sui dati resi possono essere eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000
- nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi del D.Lgs 109/98 e del DPCM 221/99 e successive modificazioni
- potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'assistito, il suo tutore, il parente per lui garante o la struttura frequentata, sono tenuti a comunicare immediatamente all'Unione ogni variazione relativa alla situazione economica dell'interessato.

Nel caso in cui vi siano parenti, questi vengono informati in merito ai loro obblighi ed alla possibilità di richiedere un contributo economico finalizzato all'assistenza nell'assolvimento della propria obbligazione. A tal fine la richiesta di integrazione presentata dai familiari tenuti ad intervenire deve essere corredata dell'Attestazione ISEE del loro nucleo familiare di riferimento, individuato ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

Allo scadere della validità dell'Attestazione ISEE e, comunque, qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Unione richiede la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, al fine di verificare la congruità dei contributi e benefici concessi.

Nel caso in cui, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini dell'integrazione delle rette da parte dell'Unione, gli operatori dei servizi sociali potranno rideterminare la misura dell'intervento economico a seguito della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

Gli operatori dei servizi sociali valutano la richiesta e, tenuto conto di tutti gli elementi precedentemente indicati, quantificano l'entità dell'integrazione che viene corrisposta direttamente alla struttura.

Qualora, successivamente alla data di presentazione della richiesta di integrazione, l'assistito divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti, l'onere assunto dall'Unione è da intendersi a titolo di anticipazione. La cifra relativa dovrà essere restituita a cura del soggetto che ha beneficiato del contributo o dei parenti per lui garanti.

L'Unione garantisce all'assistito, entrato in una RSA o in altra struttura residenziale accreditata e senza parenti (al di fuori del nucleo familiare di appartenenza verso i quali egli è tenuto ad intervenire solidalmente, chiamati ad intervenire in suo favore) la conservazione di una quota del proprio reddito, la c.d. "regalia", a garanzia di una maggiore autonomia personale.

ART. 17 – CONTROLLI

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate per il calcolo dell'ISEE in ordine alla richiesta di interventi assistenziali di carattere economico (contributi, benefici, interventi finalizzati all'integrazione rette di ricovero) di cui al presente regolamento, vengono attivati controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal procedimento di controllo definito dall'Unione con proprio specifico atto e tutti gli altri tipi di controllo stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

L'Ente erogatore ha, inoltre, la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda e per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati, potrà comunque eseguire visite domiciliari allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto e, inoltre, stipulare convenzioni e protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri uffici preposti per l'effettuazione dei controlli ritenuti necessari.

I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio di dati e informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti, l'Unione prima di erogare il contributo verifica l'effettiva situazione economica del soggetto secondo le modalità di legge e, qualora l'Unione valuti la stessa inattendibile ai fini del sostentamento familiare, con apposito atto potrà disporre la non concessione del contributo.

Qualora il tenore di vita emergente dagli accertamenti previsti dal presente regolamento sia in contrasto con una definizione di stato di indigenza, l'intervento di aiuto economico non viene attivato a prescindere dal dato desunto dal solo Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

In caso di non veridicità dell'autocertificazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione nei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art.26 Legge 15/68), l'Unione si riserva la facoltà di sospendere/revocare i benefici concessi e/o l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art.75 del D.P.R.445/2000 ed al conseguente recupero della quota di benefici economici indebitamente ricevuti.

Nel caso in cui trattasi di dichiarazione non veritiera e a vantaggio dell'Ente, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio, pagando la tariffa ricalcolata sulla base dei dati corretti. Tale correzione verrà applicata dalla data di accertamento, da parte dell'Unione, dei dati corretti.

ART. 18 - INTERRUZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE

Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo economico o del riconoscimento dell'agevolazione sulle tariffe dei servizi dell'Unione o dell'integrazione delle rette di ricovero, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti chiamati solidalmente ad intervenire e da questi non dichiarati, verrà interrotto con decorrenza immediata il beneficio concesso.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Unione per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 19 – RECUPERI E RIVALSE

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi o patrimoni non ancora riscossi ma riconosciuti e spettanti allo stesso, l'Unione può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dell'indigente, con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o nella situazione di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto il predetto impegno, l'Unione sospende l'erogazione del contributo.

Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo degli uffici dell'Unione.

ART. 20 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non possono beneficiare dei contributi economici continuativi e/o straordinari, i soggetti/nuclei familiari che, al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

a) titolarità, in capo ad almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà nuda, proprietà usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località sul territorio nazionale ad eccezione della proprietà della sola casa di abitazione principale, purché non classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9, ed annessa pertinenza (garage), con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali. La titolarità del diritto di proprietà di cui sopra non costituisce motivo di esclusione dal beneficio se non è possibile disporre immediatamente la vendita o la locazione del patrimonio:

- per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, quali ad esempio separazione/divorzio, in capo al proprietario;
- per la presenza di più soggetti, non facenti tutti parte dello stesso nucleo familiare, possessori di quote riferite alla stessa unità immobiliare;
- per avvenuta costituzione di ipoteca sul patrimonio posseduto;

In tal caso il richiedente all'atto della domanda di contributo economico dovrà dichiarare tale indisponibilità impegnandosi a comunicare immediatamente e formalmente all'Unione l'eventuale alienazione o altre cessioni a titolo oneroso di quanto posseduto per consentire all'Ente possibili recuperi e rivalse e per eventuali rideterminazioni dell'intervento economico. In caso di mancata comunicazione nel senso suddetto l'Unione valuterà la revoca di eventuali contributi concessi.

b) Titolarità di proprietà, sussistenza di possesso o disponibilità non occasionale di più beni mobili di cui all'art. 2683 del codice civile. I contributi e i benefici possono essere erogati soltanto se il nucleo risulta proprietario o abbia disponibilità non occasionale di mezzi che risultino, ciascuno:

- non immatricolato nei 2 anni precedenti la richiesta di contributo;
- con un valore commerciale non superiore a euro 12.000,00 alla data di presentazione della domanda;
- indispensabile per il raggiungimento del posto di lavoro o per specifiche necessità del nucleo familiare, tra cui ad esempio il trasporto di familiari con particolari esigenze sanitarie, debitamente certificate, non effettuabile mediante mezzi pubblici o altre forme di intervento.

Diversamente il richiedente dovrà effettuare la vendita dei mezzi posseduti.

c) I componenti possiedano, alla data di presentazione della domanda, un patrimonio mobiliare (costituito dalle componenti specificate all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni) non eccedente la somma di euro 2.600,00. Tale valore si riferisce ad un nucleo familiare di un solo componente e va riparametrato per i nuclei pluricomponenti applicando i parametri della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs 109/98.

d) Vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tale attività da più di sei mesi dalla data di presentazione della

domanda **di contributo**. Tale condizione non è motivo di esclusione qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:

- Siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
- Comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergono i suddetti gravi motivi e siano contestualmente privi di copertura assicurativa: tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi.

e) I componenti abbiano rifiutato eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, di qualsiasi durata temporale e di qualsiasi entità economica.

f) I componenti non abbiano praticato comportamenti di ricerca attiva del lavoro quali, ad esempio, l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo.

g) I componenti abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività proposta per facilitare l'inserimento lavorativo.

h) Si sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.

I motivi di esclusione elencati ai punti e), f), g) non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate dai competenti servizi sanitari non consentono loro di adempiere agli impegni ivi descritti, per il periodo di impossibilità certificato.

ART. 21 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'Unione e nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali.

Ogni informazione richiesta per l'erogazione dei contributi o dei benefici sociali, ogni richiesta o dichiarazione e la gestione dell'archivio generale dei documenti verranno conservati in apposite strutture dell'Unione.

Il trattamento dei dati, con particolare riguardo ai dati sensibili, è svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del predetto decreto legislativo.

Ai fini dell'espletamento delle pratiche relative alle richieste di contributi/benefici economici, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale parziale o totale rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alla concessione dei benefici richiesti.

Le generalità degli assegnatari di contributi e benefici economici vengono inserite nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, tenuto e aggiornato annualmente da parte dell'Unione ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e saranno rese pubbliche nel rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi della D.Lgs. 196/2003.

ART. 22 – DEROGHE

Possono attivarsi, in casi eccezionali accertati e debitamente motivati dagli operatori dei servizi sociali, interventi in deroga al presente Regolamento, anche indipendentemente dalle condizioni socio-economiche degli interessati, previa approvazione dell'intervento assistenziale da parte dell'Unione.

ART. 23 – ABROGAZIONE DI NORME

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari dei singoli Comuni, precedenti allo stesso.

ART. 24 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento e pubblicata sui siti dei Comuni aderenti all'Unione, nonché sul sito dell'Unione stessa.

ART. 25 – DECORRENZA

Le norme del presente regolamento si applicano a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo, nei tempi indicati all'art.32 comma 2 dello Statuto dell'Unione.

ALLEGATO A

IL MINIMO VITALE TERRITORIALE -LOCALE

Al fine di determinare la misura degli interventi assistenziali di carattere economico (contributi e benefici) a favore di soggetti/nuclei familiari in condizioni di bisogno e di disagio sociale, che possono essere proposti nell'ambito di più ampi Progetti Assistenziali Individualizzati, si deve tenere conto delle:

- CONDIZIONI SOCIO-SANITARIE personali
- CONDIZIONI ECONOMICHE specifiche e contestualizzate al territorio locale.

Le CONDIZIONI SOCIO-SANITARIE PERSONALI vengono valutate dagli operatori dei servizi sociali sulla base degli elementi acquisiti sui singoli casi.

Le CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE E CONTESTUALIZZATE AL TERRITORIO LOCALE vengono valutate utilizzando gli strumenti dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), specificato e normato da leggi nazionali, e del MINIMO VITALE territoriale-locale.

Il MINIMO VITALE TERRITORIALE –LOCALE è un valore quantificato tenendo conto della realtà e del costo della vita nel nostro territorio, dove appunto il soggetto/nucleo familiare richiedente vive; realtà locale avente specificità, criticità e condizioni particolari che non può genericamente essere uniformata a quella di tutto il territorio nazionale e quindi assumere, ad esempio, quale parametro di riferimento quello di una pensione minima Inps.

La rilevazione del costo della vita deve essere effettuata con un'ottica "DEDICATA" e cioè tenendo conto dei costi di un nucleo familiare indigente, non di quelli di un nucleo familiare medio. Infatti se alcuni costi in sede locale rimangono "fissi" a prescindere dallo stato di indigenza (p.e. il costo di una locazione), altri sono invece commisurati ad uno stato di indigenza, condizione per la quale è ammissibile l'intervento dell'Unione (p.e. il costo di alcuni generi alimentari essenziali per la dieta quotidiana che costano meno o in offerta).

Ovviamente tendere allora a che i soggetti richiedenti, e quindi in stato di indigenza, possano raggiungere il livello di sussistenza è altro dal permettere loro il raggiungimento di un livello medio di vita.

Il MINIMO VITALE, parametrato in base a specifica scala di equivalenza sul numero dei componenti del nucleo richiedente, costituisce un valore di riferimento cui ricondurre il valore ISEE dell'interessato per determinare IL CONTRIBUTO TEORICO nella misura massima erogabile.

$$MV - ISEE = \text{CONTRIBUTO TEORICO}$$

In sede di determinazione della PROPOSTA DI INTERVENTO entro il suddetto limite (CONTRIBUTO TEORICO), i servizi sociali terranno conto della situazione economica e socio-sanitaria complessiva del richiedente: da un lato le sue **entrate economiche non rientranti nel calcolo ISEE** costituite da redditi non fiscalmente imponibili o eventuali redditività e benefici economici già fruiti che non costituiscono reddito e, dall'altro, **di particolari voci di spesa** (spese socio sanitarie documentabili, spese per trasporti obbligati di persone che necessitano di interventi sanitari presso strutture autorizzate, spese per locazione per la sola quota eccedente il valore di €430,38 mensili – detratto nel calcolo dell'ISEE – comunque non oltre €560,00 mensili).

Ad esempio, se un nucleo ha un valore del Minimo Vitale MV pari a euro 8.570/anno (parametrato in base a specifica scala di equivalenza sul numero dei componenti) e ha un ISEE pari a euro 8.000/anno, la differenza tra MV e ISEE, pari a euro 570,00 fissa il limite massimo del contributo teorico annuo che può essere concesso per concorrere al Minimo Vitale.

Consapevoli di tale limite e tenendo conto di tutti gli elementi economici ulteriori non già considerati ai fini ISEE e Minimo Vitale (vedi art 7 del regolamento) nonché di tutte le

informazioni socio-sanitarie che possono caratterizzare e diversificare situazioni apparentemente equivalenti (per ugual numero di componenti del nucleo familiare, uguale valore del Minimo Vitale e uguale valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente), verranno formulate discrezionalmente proposte economiche diverse e diversificate, comunque comprese entro il valore del contributo teorico.

Evidentemente un nucleo costituito da n. 2 anziani con ISEE pari ad 8.000 euro necessiterà di interventi di diversa natura rispetto ad un nucleo sempre di n. 2 persone aventi uguale ISEE ma composto da una mamma con un figlio minore. L'entità della proposta economica, pur sempre entro il limite fissato dal contributo teorico, potrà essere diversa in virtù di assegni/indennità percepiti a vario titolo e/o a spese mediche particolari (superiori a quelle considerate nella costituzione del Minimo Vitale) e documentate e comunque a valutazioni discrezionali che considerano ad esempio il particolare disagio, la presenza o meno di una rete sociale, ecc.

La proposta di intervento potrà articolarsi in contributi economici (erogazione di denaro o fornitura indiretta di beni di consumo) e benefici economici (esenzione o riduzione su tasse comunali e/o su tariffe di servizi dell'Unione o comunali) in base alla specifica situazione del nucleo richiedente cercando, compatibilmente con le **disponibilità economiche e gestionali e nei limiti dei regolamenti vigenti**, di permettere allo stesso il raggiungimento del livello minimo di sussistenza.

DEFINIZIONE DEL VALORE DEL MINIMO VITALE

Per definire il valore del Minimo Vitale territoriale-locale, oltre alla **rilevazione dei costi della vita** (alcuni "costi fissi" a prescindere dall'indigenza ed altri "costi rilevati nell'ottica dell'indigenza"), occorre effettuare una preliminare **analisi dettagliata della situazione territoriale** da diversi punti di vista:

- a) composizione anagrafica della popolazione (abitanti, nuclei familiari, composizione nuclei per fasce d'età, fasce d'età dei residenti)
- b) elementi della specificità territoriale rispetto all'incidenza su alcuni costi rilevabili (ampiezza territorio rispetto alla mobilità e ai trasporti e relativi costi; morfologia del territorio e localizzazione ambiti di residenzialità rispetto a diversi costi di locazione)
- c) peculiarità sociale ed economica (zone, quartieri, frazioni isolate o localizzate con presenza di multiproblematicità sociali)
- d) situazione economica (prevalenza territoriale di un'economia agricola piuttosto che di insediamenti artigianali o di piccola/media industria)**
- e) localizzazione delle risorse e dei punti di distribuzione dei servizi per valutare la loro disponibilità e accessibilità.

Quest'analisi preliminare viene confrontata con la realtà in atto degli interventi assistenziali gestiti dai servizi, rispetto alle caratteristiche dei casi dei nuclei in carico:

- a) quanti utenti per età/fasce d'età
- b) composizione dei nuclei familiari
- c) problematicità socio-sanitarie rilevate
- d) situazione economica ISEE dei nuclei e composizione delle fonti di entrata reddituale ed eventualmente patrimoniale.

DETERMINAZIONE DI UN MINIMO VITALE TERRITORIALE-LOCALE

Il Minimo Vitale viene determinato sulla base di rilevazioni dei costi della vita sul territorio effettuata con un'ottica "dedicata" e cioè rapportata alla capacità di spesa di un nucleo familiare indigente, non a quella di un nucleo familiare medio.

La metodologia seguita per definire la tabella del Minimo Vitale si può sintetizzare in alcune fasi:

- a) definizione del paniere della spesa con i prezzi da rilevare a livello locale;
- b) rilevazione dei costi sul territorio;
- c) definizione dei criteri per il calcolo del costo della vita settimanale, mensile ed annuale, sulla base di consumi medi calcolati e dei costi ad unità di misura rilevati;
- d) calcolo del costo della vita per una persona;
- e) definizione del Minimo Vitale per una persona;
- f) calcolo del Minimo Vitale per nuclei familiari pluricomponenti applicando i parametri di apposita scala di equivalenza.

DEFINIZIONE DEL PANIERE DELLA SPESA

Per la definizione del paniere della spesa a livello locale si è pensato di individuare una serie di nr.6 macro voci di spesa aggregate. Si ribadisce che la rilevazione deve essere effettuata con un'ottica dedicata, quella dell'indigente, pertanto a differenza del paniere ISTAT alcune voci di spesa non sono state considerate in quanto non fanno parte della quotidianità dell'indigente. Per esempio nella voce "trasporti" non vengono considerate quelle attinenti al mantenimento ed alla circolazione di autovetture e motocicli (carburante, assicurazione obbligatoria, imposte varie, manutenzione) che tanta parte hanno nelle voci di spesa dei nuclei familiari sopra il livello di indigenza.

Le macro voci di spesa aggregate individuate sono:

1. Alimentari
2. Prodotti per l'igiene e l'utilizzo dell'alloggio
3. Abbigliamento e prodotti per l'igiene personale
4. UtENZE domestiche dipendenti nel consumo dalla composizione numerica del nucleo familiare (acqua, energia elettrica, telefono fisso), trasporti e spese sanitarie
5. UtENZE domestiche non dipendenti nel consumo dalla composizione numerica del nucleo familiare (gas), imposte e spese condominiali, manutenzione
6. Canoni di locazione degli alloggi

All'interno di ogni macro voce di spesa aggregata vengono individuate delle categorie di prodotti o servizi.

L'elenco delle categorie alimentari è composto da nr. 29 voci e viene individuato avendo a mente la spesa quotidiana dell'utenza nel territorio, al fine di comporre lo spettro di categorie alimentari necessarie per la composizione di una dieta standard settimanale.

Le categorie individuate sono le seguenti:

1. Alimentari
Aceto
Burro
Caffè
Carne bianca
Carne rossa
Farina
Formaggio fresco
Formaggio stagionato
Frutta di stagione
Insaccati
Latte

Legumi
Olio di oliva
Olio di semi
Pane comune
Pasta grano duro
Riso
Pesce
Prodotti alimentari conservati dolci
Prodotti alimentari conservati / surgelati dessert
Prodotti alimentari conservati salati
Prodotti alimentari conservati per condimento
Prodotti alimentari surgelati
Sale
The (conf. 20)
Uova (6)
Verdura altre voci
Verdura di stagione
Vino da tavola
Acqua
Zucchero

Per le altre 5 macro voci di spesa sono state individuate complessivamente nr. 20 categorie.

Di seguito vengono elencate suddivise per la macro voce di spesa corrispondente:

2. Prodotti per l'igiene e l'utilizzo dell'alloggio
Prodotti pulizia casa
Biancheria casa
3. Abbigliamento e prodotti per l'igiene personale
Scarpe
Abbigliamento intimo
Abbigliamento 1 (consumo biennale)
Abbigliamento 2 (consumo quinquennale)
Prodotti cosmetici per la persona 1 (prodotti)
Prodotti cosmetici per la persona 2 (strumenti)
4. Utenze domestiche dipendenti nel consumo dalla composizione numerica del nucleo familiare (acqua, energia elettrica, telefono fisso), trasporti e spese sanitarie
Elettricità – Enel
Acqua
Telecom rete fissa
Spese sanitarie visite specialistiche – farmaci
Trasporti
5. Utenze domestiche non dipendenti nel consumo dalla composizione numerica del nucleo familiare (gas), imposte e spese condominiali, manutenzione
TARSU
Abbonamento TV
Spese condominiali – escluso riscaldamento (anno)
Gas – compreso riscaldamento 70 mq (anno)

Manutenzione ordinaria dell'alloggio
6. Canoni di locazione degli alloggi
Locazione media ERP (mese)
Locazione media canoni liberi (mese)

RILEVAZIONE DEI COSTI SUL TERRITORIO

In totale sono individuate nr. 6 macro voci di spesa e nr. 49 categorie (29 alimentari e 20 non alimentari):

Voci di spesa	1	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro
Carne rossa	Bistecca manzo		Salsiccia		Lonza maiale		Braciola maiale	
Pesce	Trota		Sgombro		Orata allev.		Branzino allev.	
Abbigl. Intimo	Slip uomo/donna		Ts uomo/donna		Calza uomo		Calza/collant donna	
Formag. fresco	Stracchino		Mozzarella		Ricotta			
Verdura di stagione	Patate		Insalate		Bietola, cicoria, cavolo		Carote	
Prodotti cosmetici per la persona	Shampoo		Bagno schiuma		Deodorante		Dentifricio	
Insaccati	Prosc. Crudo		Mortadella		Prosc.Cotto		Salame	
Frutta di stagione	Arance		Limoni		Mele			
Prodotti pulizia casa	Spugne (nr)		Detersivo bucato		Detersivo stoviglie		Prodotto multiuso	

Si è ritenuto opportuno effettuare la rilevazione negli esercizi commerciali del territorio e per gli alimentari presso la grande distribuzione. I dati delle utenze domestiche, dei trasporti, dell'abbigliamento vengono rilevati con un'ottica ancora una volta dedicata, quella dei consumi dell'indigente che tende a risparmiare ove possibile. I dati delle locazioni sono quelli medi rilevati dagli uffici sulla base delle domande presentate dagli utenti per l'accesso ai contributi regionali del Fondo Sostegno Affitto e sui canoni sociali degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti sul territorio.

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL CALCOLO DEL COSTO DELLA VITA SETTIMANALE, MENSILE ED ANNUALE, SULLA BASE DI CONSUMI MEDI CALCOLATI E DEI COSTI AD UNITÀ DI MISURA RILEVATI

Vengono determinati i consumi periodici dei prodotti rilevati a seconda della categoria e della voce di spesa. Per quanto riguarda gli alimentari il costo settimanale della spesa viene calcolato sulla base di un menù settimanale tipo, tenendo conto del consumo necessario (quantità a Kg/l) a persona per i prodotti di cui viene rilevato il costo sul territorio.

Per alcune voci di spesa il consumo viene rapportato ad un periodo di tempo determinato, sempre nell'ottica di risparmio. I costi di alcune voci della categoria abbigliamento, per esempio, vengono ammortizzati su un biennio.

Si sono previste alcune voci di spesa obbligatorie che una volta non esistevano per il nucleo familiare indigente ma che sono diventate necessarie per legge e/o che si ritengono necessarie al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza almeno sufficienti (es. manutenzione, controllo e pulizia fumi bruciatori domestici, per produzione acqua calda e riscaldamento).

Si ritiene opportuno inserire nel paniere delle voci di spesa anche il canone di abbonamento alla televisione.

CALCOLO DEL COSTO DELLA VITA PER UNA PERSONA

Effettuati i calcoli sulle rilevazioni dei costi relativi al territorio, con l’ottica dell’indigente e secondo il metodo illustrato, viene rapportato all’anno – a seconda della periodicità dei consumi e delle singole voci di spesa – il costo della vita per una persona, riaggregando i dati secondo le nr. 6 macro voci di spesa preliminarmente definite.

Il risultato è il seguente:

Macro voci di spesa	Costo a settimana 1 persona	Costo Mensile 1 persona	Costo anno 1 persona
1. Alimentari			
2. Prodotti per l’igiene e l’utilizzo dell’alloggio			
3. Abbigliamento e prodotti per l’igiene personale			
4. Utenze domestiche dipendenti nel consumo dalla composizione numerica del nucleo familiare (acqua, energia elettrica, telefono fisso), trasporti e spese sanitarie			
5. Utenze domestiche non dipendenti nel consumo dalla composizione numerica del nucleo familiare (gas), imposte e spese condominiali, manutenzione			
6. Canoni di locazione degli alloggi			
TOTALE			

Secondo la metodologia e con l’ottica più volte richiamata è possibile, quindi, determinare il costo della vita mensile e annuale per una persona, sulla base delle rilevazioni effettuate sul territorio.

DEFINIZIONE DEL VALORE DEL MINIMO VITALE PER UNA PERSONA

Dalla misura calcolata del costo della vita per una persona viene quindi definito il valore del Minimo Vitale, detraendo dal primo il valore del costo della locazione per le ragioni di seguito sintetizzate:

- a) il valore del Minimo Vitale viene rapportato in sede di definizione della proposta di concessione del **contributo** economico con il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ove l’importo della locazione è già stato detratto per un valore massimo di euro 430,38 mensili;
- b) i servizi provvedono a sostenere la locazione mediante i contributi economici finalizzati di cui alle risorse del Fondo Sostegno Affitti.
- c)

DEFINIZIONE DEL VALORE DEL MINIMO VITALE PER 1 PERSONA	
Costo della vita per 1 persona	-
Costo locazione	=

VALORE MINIMO VITALE	

**CALCOLO DEL VALORE DEL MINIMO VITALE PER I NUCLEI FAMILIARI PLURICOMPONENTI, ATTRAVERSO
SCALA DI EQUIVALENZA**

Qualora il soggetto che richiede il **contributo** economico faccia parte di un nucleo familiare pluricomponente, il valore del Minimo Vitale per tale nucleo viene determinato con riferimento al numero dei componenti, secondo la scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs. 109/98, così come modificata dalle successive disposizioni di legge.

SCALA DI EQUIVALENZA

	n. componenti il nucleo	parametri
1		1.00
2		1.57
3		2.04
4		2.46
5		2.85

PARAMETRI AGGIUNTIVI:

- + 0.35 per ogni ulteriore componente
- + 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- + 0.5 per ogni componente con handicap permanente riconosciuto (art. 3, comma 3. Legge n.104/92) o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa (in cui vanno ricompresi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 1° alla 5°).
- + 0.2 presenza di figli minori e di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro o di impresa.
- + 0,2 presenza di figli minori di anni 6 e di anziani di età superiore ai 75 anni.